

## CAPITOLATO DI GARA

**Cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di generi di vitto vari, acqua e pane per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.**

### **Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, suddivisa in n°3 lotti, di generi di vitto vari (CIG 5069057E27), acqua (CIG 50690643F1) e pane (CIG 5069074C2F) occorrenti all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata per brevità Azienda).

La descrizione analitica dei singoli lotti e le quantità annue presunte sono dettagliatamente riportate nel modulo offerta.

I prodotti offerti devono possedere le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico (o equivalenti) e comunque rispondenti alle esigenze di questa Azienda.

La fornitura avrà la durata di 12 mesi decorrenti presumibilmente dal 01/05/2013 al 30/04/2014. Alla scadenza questa Azienda si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto ai sensi di legge, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente.

### **Art. 2 - FABBISOGNO PRESUNTO**

I quantitativi riportati nel modulo offerta sono puramente indicativi e non vincolanti per questa Azienda.

Il fabbisogno annuo presunto è stato determinato sulla base dei consumi dei primi 2,5 mesi del 2013 proiettati ad anno.

Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - anche in misura superiore al 20% - in aumento o in diminuzione rispetto all'importo complessivo presunto dei singoli lotti e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

La fornitura potrebbe subire aumenti o diminuzioni o essere interrotta anche nei seguenti casi che si elencano in via esemplificativa e non esaustiva:

- cessazione del servizio mensa interna per i dipendenti del Presidio Ospedaliero di Fano;
- attivazione (totale o parziale) della produzione di pasti per i centri esterni (P.O. di Fossombrone, Centro Gravi, Centro Bevano, Psichiatria dell'ASUR Z.T. n°3 di Fano);
- esternalizzazione (totale o parziale) del servizio di cucina interna;
- qualora vengano apportate modifiche al menù;
- qualora l'Azienda decida di sostituire lo yogurt magro alla frutta senza pezzi con un'altra tipologia di yogurt presente nella convenzione Consip;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudichi la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

### **Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E MODALITA' DI FORNITURA**

I prodotti offerti/consegnati devono possedere le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico (o equivalenti), e comunque rispondenti alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera.

Inoltre i prodotti consegnati devono essere privi di difetti dovuti a vizi delle materia prime utilizzate e non devono essere deteriorati per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire:

- prodotti identici per qualità a quelli offerti ed aggiudicati in gara;
- limitatamente ai prodotti soggetti a scadenza, prodotti che abbiano al momento della consegna presso questa Azienda Ospedaliera la validità residua specificata nel capitolato tecnico;
- prodotti conformi alla normativa vigente nel luogo ed alla data di consegna, in materia di produzione e commercio degli stessi.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti in sede di gara, dovrà essere **preventivamente autorizzata** dalla U.O.C. Approvvigionamenti beni e servizi attività economiche di questa Azienda Ospedaliera.

Nel caso in cui prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile l'Azienda giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Per lo svolgimento della fornitura l'impresa aggiudicataria si avvarrà di mezzi propri (autoveicoli, carrelli, muletti, transpallet, pallet, altre attrezzature occorrenti per la consegna, ecc.) o dei quali ne abbia la disponibilità mediante contratti di leasing, noleggio, ecc.

Gli automezzi, le attrezzature e quanto altro utilizzato nello svolgimento della fornitura dovranno essere perfettamente rispondenti alla normativa vigente in materia, tecnicamente efficienti, in perfetto stato di sanificazione e manutenzione, dotati di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.

E' facoltà di questa Azienda Ospedaliera verificare lo stato d'uso e sanificazione degli automezzi e delle attrezzature/materiali utilizzati per lo svolgimento della fornitura e vietarne l'impiego e/o richiederne la sostituzione qualora a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzi idonei e in regola con le vigenti norme in materia, comprese le norme che regolamentano la circolazione stradale per il trasporto di cose, le norme sul trasporto di derrate e generi alimentari nonché quelle in materia di igiene qualità e sicurezza dei prodotti alimentari comprese le disposizioni previste dal sistema HACCP dell'Azienda appaltante.

I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere destinati al solo trasporto di alimenti e bevande, il vano carico dovrà essere separato dal vano guida, inoltre il vano carico dovrà essere chiuso e coibentato, con pareti e piani di appoggio facilmente lavabili e disinfettabili.

Il servizio di trasporto dovrà garantire il mantenimento della temperatura degli alimenti dal momento del carico fino alla consegna presso la sede di ricevimento.

**Al fine di evitare eventuali interruzioni del servizio, l'impresa dovrà disporre di un mezzo sostitutivo di equiparate caratteristiche tecniche.**

L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere scrupolosamente a tutte le indicazioni previste dal sistema per il controllo dell'igiene/sicurezza e qualità dei prodotti alimentari dell'Azienda appaltante (HACCP) in applicazione del D.Lgs. 193/2007.

Inoltre l'impresa dovrà fornire ogni elemento necessario al fine di consentire all'Azienda appaltante di adeguare il manuale di controllo dell'igiene/sicurezza e qualità dei prodotti alimentari (ai sensi del D.Lgs. 193/2007).

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di

sicurezza vigenti.

**L'impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento della fornitura, concordando con il Direttore dell'Esecuzione eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.**

#### **Art. 4 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati dall'impresa aggiudicataria:

- nelle quantità e quantità indicate negli ordinativi di fornitura;
- entro i termini e con le modalità fissate nel capitolato tecnico;
- franco magazzino indicato nell'ordine (magazzino cucina del Presidio Ospedaliero Santa Croce Via Veneto 2 Fano (piano interrato) oppure magazzino cucina del Presidio Ospedaliero San Salvatore P.le Cinelli Pesaro (piano interrato));
- **con automezzi dotati di sponda idraulica per lo scarico a terra della merce e con attrezzature idonee per il trasporto dei colli a bocca magazzino (es. transpallet, muletti, carrelli, ecc.).**

**Qualsiasi onere e/o spesa diretto/a e/o correlato al trasporto e allo scarico dal mezzo utilizzato e fino alla bocca del magazzino sono a totale carico della ditta aggiudicataria**

Le imprese hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo (*previo appuntamento da concordare telefonando al n°0721/366348-41*) al fine di verificare la dislocazione dei magazzini presso i quali dovrà essere consegnata la merce.

Inoltre i prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto e eventuale data di scadenza.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal magazzino cucina (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 6 del presente documento.

#### **Art.5 - Il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (R.U.P.) ed il DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTO**

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della Cucina del Presidio Ospedaliero di Fano o a persona da questi incaricata..

**Il Direttore dell'esecuzione** (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il Direttore dell'esecuzione, inoltre:

- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la “*sospensione*”, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (Art. 308, comma 1, DPR 207/2010),
- compila il “*verbale di sospensione*” a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- **attesta** il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che le merci consegnate dal fornitore siano conformi ai prodotti aggiudicati e al capitolato di gara.

#### **Art. 6 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 312 del DPR 207/2011 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione del contratto tramite il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR 207/2010 e come previsto dal precedente art. 5.

**La firma del D.E.** (o persona da questi delegata), **apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 313, comma 1, del DPR 207/2010 il D.E. o suo delegato avvierà le verifiche di conformità con la seguente tempistica:

- a) entro 5 giorni dalla consegna per i lotti n°1 e n°2,
- b) entro 2 ore dalla consegna limitatamente al lotto n°3 (pane) ed

provvedendo ad effettuare le verifiche riguardo al quantitativo ed alla qualità delle derrate consegnate. Il D.E. potrà rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite dal contratto, contestare eventuali differenze di peso e/o di quantità e/o avvalersi di quanto stabilito dal successivo art. 16.2 “acquisto in danno”

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile (ovvero rifiutata all'atto della verifica di conformità) e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera l'impresa fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto.

Questa Azienda si riserva inoltre di:

- a) sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso istituti legalmente riconosciuti, campioni della merce consegnata durante la vigenza del contratto. All'atto del prelievo i campioni verranno prelevati in quattro aliquote omogenee, nelle quantità idonee per l'esecuzione delle determinazioni analitiche (un campione di prodotto per l'esecuzione delle analisi, un campione da tenere presso questa Azienda, due campioni da mettere a disposizione del fornitore). L'attività di prelievo sarà formalizzata in un verbale, copia del quale sarà inviato al fornitore;

- b) richiedere alla ASL dove ha sede la ditta fornitrice e/o produttrice di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari, compresi esami di laboratorio, al fine di verificare che la produzione avvenga nel rispetto delle norme vigenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione d'analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme previste, a pagare le relative spesa d'analisi, in aggiunta alle penali e alla richiesta di risarcimento danni previste dal presente capitolato.

I controlli e le ispezioni di cui sopra non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

#### **Art. 7 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA**

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:

- ✓ essere informato, formato e addestrato, a cura dell'impresa aggiudicataria, circa le misure di sicurezza, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- ✓ essere provvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i, forniti dal datore di lavoro;
- ✓ indossare indumenti idonei/divisa mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro;
- ✓ indossare cartellino di identificazione riportante almeno nome e cognome dell'operatore, l'impresa di appartenenza;
- ✓ essere sempre provvisto di un documento di identità personale,
- ✓ mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri;
- ✓ mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia.

#### **Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri

eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 9 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA**

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura minima essenziale secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

#### **Art. 10 - CORRISPETTIVI**

I prezzi offerti si intendono per merce resa franco magazzino cucina del P.O. di Fano e del P.O. di Pesaro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord", imballo gratis, comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere.

Qualsiasi onere e/o spesa diretto/a e/o correlato al trasporto e allo scarico dal mezzo utilizzato e fino alla bocca del magazzino sono a totale carico della ditta aggiudicataria

E' esclusa dal prezzo solo l'IVA che rimane a carico di questa Azienda e la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta. Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.

I prezzi al kg offerti si intendono per peso netto.

#### **Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

**Le fatture, così come i D.d.T., dovranno tassativamente RIPORTARE GLI ESTREMI DELL'ORDINE e LE STESSE DESCRIZIONI E CODICI DEI PRODOTTI RIPORTATI NELL'OFFERTA ECONOMICA.**

**L'impresa aggiudicataria dovrà emettere fattura riepilogativa mensile posticipata.**

La fatturazione dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna e al n° ordine e al n° di CIG.

Le fatture devono essere trasmesse via PEC all'indirizzo bilancio.aomarchenord@emarche.it.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DE.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'AORMN, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art.115 e 7 del D.Lgs.163/06 e smi.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nel mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda.

## **Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 13 - SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della fornitura/servizio o parte della fornitura/servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.

E' vietato il subappalto senza il consenso scritto dell'Azienda.

L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto per l'Azienda di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti verso l'Azienda.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

## **Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

## **Art. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori", che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., mera fornitura, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

La Ditta aggiudicataria è tenuta comunque ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori" sopra citato.

La Ditta aggiudicataria si farà carico degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, lavoratori autonomi, utenti, visitatori, ecc).

Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

## **Art. 16 – INADEMPIENZE, PENALI E ACQUISTO IN DANNO DELL'AGGIUDICATARIO**

### **16.1 Inadempienze e penali**

**In deroga a quanto previsto all'art.32 del capitolato generale**, l'Azienda - su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - provvederà ad applicare le seguenti penali:

- a) 10% del valore dei prodotti **ordinati e non consegnati entro i termini previsti dal capitolato**, qualora il fornitore non provveda alla consegna dei prodotti ordinati entro i termini previsti dal capitolato tecnico;
- b) 10% del valore dei prodotti **contestati**, qualora si riscontrino vizi oppure difetti oppure non corrispondenza ai requisiti contrattuali e/o alle norme di legge oppure deterioramenti per negligenza e/o insufficienti imballaggi e/o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino oppure vizi apparenti o occulti anche all'atto dell'utilizzo del prodotto;
- c) 10% del valore della merce **contestata e non sostituita entro i termini previsti dal capitolato tecnico**, qualora venga richiesto al fornitore di sostituire la merce contestata e il fornitore non provveda entro i termini previsti dal capitolato tecnico;
- d) penali da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila) per ogni inadempienza riscontrata, in caso di inadempienze contrattuali non rientranti nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c).

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

**Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni su richiesta dell'Azienda.**



## **16.2 Acquisto in danno dell'aggiudicatario**

Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 16.1 (inadempienze e penali), **questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori, e il fornitore sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti**, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.

## **Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO**

### **17.1 Risoluzione**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa non fornisca prodotti con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'impresa non fornisca i prodotti richiesti entro i termini previsti dal presente capitolato;
- l'impresa effettui la fornitura con mezzi, attrezzature e personale non dotato dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

## **17.2 Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In caso di recesso, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso; l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

## **Art. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

## **Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

## **Art. 20 - RINVIO**

**PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA.**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato tecnico, nel capitolato generale, nel documento informativo destinato alle ditte, nel D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.